



2020/0108(COD)

2.10.2020

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Relatore per parere (*): Seán Kelly

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per i problemi economici e monetari, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) La pandemia di COVID-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Le necessarie misure di contenimento hanno provocato una riduzione significativa dell'attività economica dell'UE e secondo le previsioni nel 2020 la contrazione del PIL dell'UE si attesterà intorno **al 7,5 %**, un dato ben più elevato rispetto a quello della crisi finanziaria del 2009. Lo scoppio della pandemia ha mostrato l'interconnessione delle catene di approvvigionamento globali e ha messo in luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva dipendenza da fonti di approvvigionamento esterne non diversificate per industrie strategiche. Per migliorare la risposta di emergenza dell'Unione e la resilienza dell'intera economia, mantenendola nel contempo aperta alla concorrenza e agli scambi in linea con le norme che la regolano, occorre affrontare tali vulnerabilità. Si prevede un calo significativo delle attività di investimento. Anche prima della pandemia, benché si osservasse una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non era sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti dopo la crisi del 2009. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di

Emendamento

(1) La pandemia di COVID-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Le necessarie misure di contenimento hanno provocato una riduzione significativa dell'attività economica dell'UE e secondo le previsioni nel 2020 la contrazione del PIL dell'UE si attesterà intorno **all'8,3%**, un dato ben più elevato rispetto a quello della crisi finanziaria del 2009. ***Tuttavia, non è ancora possibile determinare con precisione l'intensità dello shock macroeconomico. Peraltro, l'impatto della pandemia di COVID-19 non è omogeneo in Europa e talune regioni sono colpite più duramente, il che rende più probabili i fallimenti dei mercati in tali aree e in settori industriali specifici con gravi ripercussioni sulla crescita e l'occupazione.*** Lo scoppio della pandemia ha mostrato l'interconnessione delle catene di approvvigionamento globali e ha messo in luce alcune vulnerabilità, quali l'eccessiva dipendenza da fonti di approvvigionamento esterne non diversificate per industrie strategiche. ***Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha evidenziato in modo chiaro che le tradizionali funzioni di creazione e apporto del valore dei modelli d'impresa sono estremamente deboli e che la transizione verso un sistema di produzione sostenibile e digitalizzato costituisce una priorità strategica per la futura leadership globale dell'Unione.*** Per

investimenti strutturali dell'Unione per far ripartire e sostenere la crescita nel lungo periodo di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione e di sostenere una ripresa economica rapida, inclusiva e sana, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati.

migliorare la risposta di emergenza dell'Unione e la resilienza dell'intera economia, ***anche mediante la digitalizzazione della medesima, la coesione e la sostenibilità***, mantenendola nel contempo aperta alla concorrenza e agli scambi in linea con le norme che la regolano, occorre affrontare tali vulnerabilità, ***in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), gli ecosistemi di start-up e le microimprese***. Si prevede un calo significativo delle attività di investimento. Anche prima della pandemia, benché si osservasse una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo restava al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non era sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti dopo la crisi del 2009. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione per far ripartire e sostenere la crescita nel lungo periodo di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI), ***le start-up*** e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione e di sostenere una ripresa economica rapida, inclusiva, ***sostenibile*** e sana, è necessario un sostegno costante per ***quei progetti, altrimenti difficili da finanziare, che forniscono ai cittadini europei benefici sociali e ambientali a lungo termine quali posti di lavoro e infrastrutture pubbliche di alta qualità e a lungo termine, nonché soluzioni sostenibili per affrontare la crisi della COVID-19. È pertanto di fondamentale importanza individuare e sostenere i progetti che assicurano addizionalità e qualità effettive, onde evitare duplicazioni***

*e l'esclusione da altre fonti, nonché rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati **in tutta l'Unione, prevenendo in tal modo il consolidamento o l'inasprimento degli squilibri esistenti tra le economie degli Stati membri.***

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare una crescita e un'occupazione sostenibili e inclusive, quali la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015, la nuova agenda europea per la cultura del 22 maggio 2018, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" del 30 novembre 2016, il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare del 2 dicembre 2015, la strategia europea per una mobilità a basse emissioni del 20 luglio 2016, il piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, l'istituzione del Fondo europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la strategia spaziale per l'Europa del 26 ottobre 2016, la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017, il Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020, la comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, la strategia per plasmare l'Europa digitale, la strategia in materia di dati e la comunicazione sull'intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020, la nuova strategia

Emendamento

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare una crescita e un'occupazione sostenibili e inclusive, quali la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del 3 marzo 2010, il piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015, la nuova agenda europea per la cultura del 22 maggio 2018, il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" del 30 novembre 2016, il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare del 2 dicembre 2015, la strategia europea per una mobilità a basse emissioni del 20 luglio 2016, il piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, l'istituzione del Fondo europeo per la difesa del 7 giugno 2017, la strategia spaziale per l'Europa del 26 ottobre 2016, la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali del 13 dicembre 2017, il Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019, il piano di investimenti del Green Deal europeo del 14 gennaio 2020, la comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, la strategia per plasmare l'Europa digitale, la strategia in materia di dati e la comunicazione sull'intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020, la nuova strategia

industriale per l'Europa del 10 marzo 2020 e la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale del 10 marzo 2020. Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

industriale per l'Europa del 10 marzo 2020, la strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale del 10 marzo 2020 e **la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, nonché la proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce un quadro per la realizzazione della neutralità climatica del 4 marzo 2020.** Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica e la coesione dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, all'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, alla sostenibilità e all'inclusività della crescita economica dell'Unione nonché alla resilienza sociale e all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi, se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in aree chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziate o sarebbero finanziate in misura insufficiente,

Emendamento

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare **le dinamiche di investimento sia in termini di crediti per la crescita che di investimenti in private equity.** **Esso dovrebbe altresì contribuire a migliorare** la competitività, la convergenza socioeconomica, la coesione, **la resilienza** e la **crescita economica a lungo termine** dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, all'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, alla sostenibilità e all'inclusività della crescita economica dell'Unione nonché alla resilienza sociale e all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi, se del caso. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel

contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU dovrebbe coprire un'ampia gamma di settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica, e dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti composti da entità partner in *varie* regioni *dell'UE*.

contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in aree chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziate o sarebbero finanziate in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo del Fondo InvestEU dovrebbe coprire un'ampia gamma di settori e di regioni, ma evitare un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica, e dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti composti da entità partner ***dotate di un elevato potenziale di crescita e appartenenti a settori strategici chiave, nonché dei progetti che promuovono lo sviluppo di reti, cluster e centri di innovazione in tutte le regioni dell'Unione e dei progetti transfrontalieri.***

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) I settori culturali e creativi sono settori fondamentali e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, le restrizioni ai contatti sociali messe in atto durante la crisi della COVID-19 hanno avuto un forte impatto economico negativo su di essi. A ciò si somma la natura immateriale dei loro beni che limita l'accesso delle PMI e delle organizzazioni dei suddetti settori ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, crescere e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi. I settori culturale e creativo, audiovisivo e dei media sono essenziali per la diversità culturale e la democrazia nell'era digitale ***e sono parte integrante***

Emendamento

(6) I settori culturali e creativi sono settori fondamentali e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, le restrizioni ai contatti sociali messe in atto durante la crisi della COVID-19 hanno avuto un forte impatto economico negativo su di essi. A ciò si somma la natura immateriale dei loro beni che limita l'accesso delle PMI e delle organizzazioni dei suddetti settori ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, crescere e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi ***e favorire le sinergie con i settori del turismo e alimentare.*** I settori culturale e creativo, audiovisivo e dei media ***nonché le industrie creative*** sono essenziali per la

della nostra sovranità e autonomia; gli investimenti strategici nei contenuti e nelle tecnologie dell'audiovisivo e dei media determineranno la capacità a lungo termine di produrre e distribuire contenuti a un vasto pubblico superando le frontiere nazionali.

diversità culturale e la democrazia nell'era digitale; gli investimenti strategici nei contenuti e nelle tecnologie dell'audiovisivo e dei media determineranno la capacità a lungo termine di produrre e distribuire contenuti a un vasto pubblico superando le frontiere nazionali.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli OSS, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il **25 %** della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari **al 30 %** della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento

(10) Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e gli OSS, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare **almeno il 30%** della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari **ad almeno il 30%** della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria prima e la crisi della COVID-19 poi hanno compromesso

Emendamento

(14) I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria prima e la crisi della COVID-19 poi hanno compromesso

la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza e comportano il rischio di consolidare gli squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo delle regioni a lungo termine. Investimenti consistenti nelle infrastrutture dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nel settore dei trasporti e dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti energetiche rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso tenore di emissioni, nelle infrastrutture ambientali, in quelle connesse all'azione per il clima così come nelle infrastrutture marittime e digitali. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti, **nelle quali sono necessari ulteriori investimenti**. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere misure per la resilienza delle infrastrutture, che includano la manutenzione e la sicurezza, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza

la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, **economica e dell'occupazione**, la competitività e la convergenza e **hanno compromesso la creazione di posti di lavoro**. Essi comportano **altresì** il rischio di consolidare gli squilibri esistenti e incidono sullo sviluppo delle regioni a lungo termine, **danneggiando la convergenza e la coesione dell'Unione, il che è segnatamente visibile nell'infrastruttura digitale. È fondamentale sostenere la connettività a banda larga veloce e ultraveloce in tutte le zone rurali e urbane dell'Unione, fornire sostegno alle start-up digitali e alle PMI innovative per permettere loro di competere con maggiore efficacia e di evolversi, e accelerare la trasformazione digitale dell'intera economia al fine di rafforzare la competitività a lungo termine e la resilienza dell'economia dell'Unione**. Investimenti consistenti **negli ecosistemi di innovazione che favoriscono l'evoluzione dell'imprenditorialità tecnologica e lo sviluppo delle start-up**, nelle infrastrutture dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima; **sono altresì necessari investimenti cruciali per le ristrutturazioni e l'introduzione di soluzioni innovative per il settore dell'edilizia, al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità carbonica e un settore dell'edilizia altamente efficiente sotto il profilo energetico e climaticamente neutro**. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nel settore dei trasporti e dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle fonti energetiche rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso

degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

tenore di emissioni, nelle infrastrutture ambientali, in quelle connesse all'azione per il clima così come nelle infrastrutture marittime, *spaziali* e digitali. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti *in tutta l'Unione*. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione. Tenuto conto delle minacce alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero prevedere misure per la resilienza delle infrastrutture, che includano la manutenzione e la sicurezza, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia, *nello spazio (sia in orbita che a terra)* e in altre infrastrutture critiche.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione stesse aumentando prima della crisi della COVID-19, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati e la crisi li ha probabilmente colpiti duramente. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che *ne consegue* va a danno della competitività

Emendamento

(18) Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione stesse aumentando prima della crisi della COVID-19, gli investimenti *non erano omogenei per regione, il che mette in luce una tendenza che presumibilmente accelererà nelle regioni maggiormente colpite dalla pandemia. Inoltre, gli investimenti* in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e

economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, compreso il Consiglio europeo dell'innovazione. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione, per facilitare e accelerare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

l'innovazione, sono ancora inadeguati e la crisi li ha probabilmente colpiti duramente. ***La ricerca e l'innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per superare la crisi, consolidare la resilienza dell'Unione, fronteggiare le sfide future e sviluppare le tecnologie necessarie per realizzare le politiche e gli obiettivi dell'Unione. Nel quadro della strategia Europa 2020, gli Stati membri hanno convenuto che entro il 2020 almeno il 3 % del PIL avrebbe dovuto essere investito in ricerca e innovazione. Tuttavia, tale obiettivo non è stato finora conseguito. Di conseguenza, il fondo InvestEU dovrebbe sostanzialmente contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati nel settore ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3 % del PIL dell'Unione nel medesimo settore. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovrebbero integrare il programma InvestEU con le proprie azioni rafforzate di investimento nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione, onde evitare la carenza di investimenti in ricerca e innovazione, che va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali, nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, compreso il Consiglio europeo dell'innovazione. A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione, per facilitare e accelerare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici,***

dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Il turismo costituisce un settore importante dell'economia dell'Unione e ha subito una contrazione particolarmente grave a causa della pandemia di COVID-19. Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo operazioni che promuovano un turismo sostenibile, **innovativo** e digitale.

Emendamento

(19) Il turismo, **e in particolare l'industria ricettiva**, costituisce un settore importante dell'economia dell'Unione **in quanto, insieme al settore dei viaggi, contribuisce direttamente al PIL dell'Unione per il 3,9 % e rappresenta il 5,1 % della forza lavoro complessiva, impiegata principalmente in microimprese, PMI e imprese a conduzione familiare, con un'elevata percentuale di donne, giovani, lavoratori stagionali e persone in situazioni di vulnerabilità. Il settore del turismo** ha subito una contrazione particolarmente grave a causa della pandemia di COVID-19 **con ingenti perdite in termini di entrate per alberghi, ristoranti, tour operator, agenzie di viaggi e servizi ferroviari a lunga percorrenza, crociere e compagnie aeree.** Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine **e a sviluppare un settore del turismo sostenibile sostenendo operazioni che promuovano una ripresa sostenibile, sicura, equa innovativa** e digitale **del settore.**

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Come indicato nel documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell'Europa, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel

Emendamento

(22) Come indicato nel documento di riflessione della Commissione, del 26 aprile 2017, sulla dimensione sociale dell'Europa, nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali, nel

quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nella comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, costruire un'Unione più giusta e inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche di inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione, alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento delle competenze dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economia ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere utilizzato per sostenere progetti che generano impatti sociali positivi e rafforzano l'inclusione sociale contribuendo ad aumentare l'occupazione in tutte le regioni, in particolare tra i disoccupati non qualificati e di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la non discriminazione, l'accessibilità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche sostenere la cultura e la creatività

quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nella comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" del 14 gennaio 2020, costruire un'Unione più giusta e inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere politiche di inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione, alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, **per attuare la garanzia per i giovani e conseguire gli obiettivi dell'agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza**, inclusi la riqualificazione, il perfezionamento delle competenze **e la qualificazione per una transizione professionale** dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economia ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dovrebbe essere utilizzato per sostenere progetti che generano impatti sociali positivi e rafforzano l'inclusione sociale contribuendo ad aumentare l'occupazione in tutte le regioni, in particolare tra i disoccupati non qualificati, **scarsamente qualificati** e di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la non discriminazione, **incluse forme di occupazione che favoriscono un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata e una**

europee aventi un obiettivo sociale.

migliore distribuzione delle responsabilità di assistenza, l'accessibilità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche sostenere la cultura e la creatività europee aventi un obiettivo sociale.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per far fronte agli effetti negativi delle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell'infrastruttura sociale, nella microfinanza, nel finanziamento dell'imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale per aumentare l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe", del gennaio 2018, ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in particolare nei settori dell'istruzione, della

Emendamento

(23) Per far fronte agli effetti negativi delle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell'infrastruttura sociale, nella microfinanza, nel finanziamento dell'imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale per aumentare l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello sugli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa dal titolo "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe", del gennaio 2018, ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030, in particolare nei settori dell'istruzione, della

formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da fondazioni e tipologie alternative di fornitori di finanziamenti, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Nella crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione delle risorse secondo principi di mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo il flusso di investimenti privati. In tali circostanze, anche per contrastare il rischio di asimmetrie nella ripresa, è particolarmente utile e dovrebbe essere rafforzata la caratteristica fondamentale del Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi a progetti economicamente sostenibili per attirare finanziamenti privati. Il programma InvestEU dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno determinante alle imprese nella fase di ripresa e, nel contempo, assicurare che gli investitori prestino particolare attenzione alle priorità politiche dell'Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo, la strategia per plasmare il futuro digitale dell'Europa e un'Europa sociale forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe accrescere notevolmente la capacità di assunzione del rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi a

formazione, **dello sviluppo delle competenze**, della sanità e dell'edilizia abitativa. Ciò necessita di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da fondazioni e tipologie alternative di fornitori di finanziamenti, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

Emendamento

(24) Nella crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19 l'allocazione delle risorse secondo principi di mercato non è del tutto efficiente e il rischio percepito ostacola in modo significativo il flusso di investimenti privati. In tali circostanze, anche per contrastare il rischio di asimmetrie nella ripresa, è particolarmente utile e dovrebbe essere rafforzata la caratteristica fondamentale del Fondo InvestEU di ridurre i rischi connessi a progetti economicamente sostenibili per attirare finanziamenti privati. Il programma InvestEU dovrebbe essere in grado di fornire un sostegno determinante alle imprese, **segnatamente alle PMI e alle microimprese**, nella fase di ripresa e, nel contempo, assicurare che gli investitori prestino particolare attenzione **all'attuazione del diritto dell'Unione e alle** priorità politiche dell'Unione a medio e lungo termine, quali il Green Deal europeo, il piano di investimenti del Green Deal europeo, il **regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, la legge europea sul clima**, la strategia per plasmare il futuro digitale dell'Europa, **la strategia europea per i dati, il Libro bianco sull'intelligenza artificiale,**

sostegno della ripresa economica.

la nuova strategia industriale per l'Europa, compreso l'approccio ecosistemico, la strategia per le PMI, le ambizioni di Orizzonte Europa, l'iniziativa "ondata di ristrutturazioni", il pilastro europeo dei diritti sociali e un'Europa sociale forte per transizioni giuste. Esso dovrebbe accrescere notevolmente la capacità di assunzione del rischio del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), delle banche e degli istituti di promozione nazionali e di altri partner esecutivi a sostegno della ripresa economica.

1 bis Regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che abroga il regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La pandemia di Covid-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Secondo le previsioni la contrazione del PIL dell'UE sarà molto più profonda rispetto a quella registrata nel 2009 durante la crisi finanziaria e saranno inevitabili effetti sociali negativi. Lo scoppio della pandemia ha evidenziato la necessità di affrontare i punti di vulnerabilità strategici per migliorare la risposta dell'Unione nelle situazioni di emergenza e la resilienza dell'intera economia. Solo un'economia **europea** resiliente, inclusiva e integrata può preservare il mercato unico e condizioni di parità, anche a vantaggio

Emendamento

(25) La pandemia di Covid-19 costituisce uno shock di grande portata per l'economia mondiale e dell'Unione. Secondo le previsioni la contrazione del PIL dell'UE sarà molto più profonda rispetto a quella registrata nel 2009 durante la crisi finanziaria e saranno inevitabili effetti sociali negativi. Lo scoppio della pandemia ha evidenziato la necessità di affrontare i punti di vulnerabilità strategici per migliorare la risposta dell'Unione nelle situazioni di emergenza e la resilienza dell'intera economia. Solo un'economia **dell'Unione** resiliente, **ossia un'economia digitalizzata, innovativa e sostenibile sotto il profilo ambientale, dotata della capacità**

degli Stati membri più colpiti.

di far fronte agli shock sociali ed economici e che preserva il benessere della società e delle future generazioni, unita a un'economia dell'Unione inclusiva e integrata può preservare il mercato unico e condizioni di parità, anche a vantaggio degli Stati membri più colpiti.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe essere sostenere i destinatari finali stabiliti in uno Stato membro e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in ***particolare in vista della transizione verde e della transizione digitale e dell'aumento della resilienza in aree quali: i) la prestazione di servizi sanitari essenziali, la produzione e la costituzione di scorte di farmaci, dispositivi medici e forniture mediche, il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile; ii) le infrastrutture critiche, sia fisiche che virtuali; iii) la fornitura di beni e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per il futuro industriale dell'Unione, tra cui l'intelligenza artificiale, la blockchain, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali, le tecnologie delle energie rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie, le tecnologie dei***

Emendamento

(28) L'obiettivo primario dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe essere sostenere i destinatari finali stabiliti in uno Stato membro e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in ***linea con le priorità descritte nella nuova strategia industriale per un'Europa verde e digitale, e il modello di sviluppo basato su ecosistemi industriali. Tale ambito di intervento dovrebbe inoltre rafforzare la competitività delle economie degli Stati membri, compresa la necessità di ricostruire la loro capacità produttiva e di creare investimenti orientati al futuro che promuovano l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, nonché l'aumento della resilienza, anche mediante la riduzione della dipendenza dalle catene di approvvigionamento vulnerabili. I progetti dovrebbero apportare un valore aggiunto dell'Unione e dovrebbero essere transfrontalieri o generare un valore aggiunto reale in più di uno Stato membro o in più di una regione grazie agli effetti di ricaduta. Il sostegno non dovrebbe mai confluire direttamente nei bilanci nazionali o sostituire la spesa di bilancio nazionale, come le prestazioni sociali.*** iii) la fornitura di ***competenze, beni, tecnologie*** e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione di tali infrastrutture; iv) tecnologie abilitanti fondamentali,

trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie dell'economia circolare, la biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i materiali avanzati; v) impianti per la produzione in serie nell'Unione **europea** di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; vi) l'approvvigionamento e la costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione; vii) **tecnologie** e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori della difesa e spaziale e la cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio. I destinatari finali dovrebbero avere la sede sociale in uno Stato membro ed essere attivi nell'Unione, nel senso di avere attività sostanziali in termini di personale, produzione, ricerca e sviluppo o altre attività commerciali nell'Unione. Dovrebbero poter essere beneficiari i progetti che contribuiscono alla diversificazione delle catene di approvvigionamento strategiche nel mercato unico con operazioni in più sedi **nell'UE**.

tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per il futuro industriale, **sostenibile e innovativo e per l'economia** dell'Unione, tra cui **la connettività Gigabit**, l'intelligenza artificiale, la blockchain **e le tecnologie di registro distribuito**, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge **e cloud**, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali, le tecnologie delle energie rinnovabili **e di altra natura, che contribuiscono al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050**, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie **sostenibili**, le tecnologie dei trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, **quali l'acciaio privo di CO₂ e le infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, impianti bioenergetici e strutture di produzione verso la transizione energetica**, le tecnologie dell'economia circolare, la biomedicina, le nanotecnologie, i prodotti farmaceutici e i materiali avanzati, **i sistemi e le tecnologie spaziali, compresi componenti spaziali fondamentali nonché i servizi e le applicazioni spaziali**; v) impianti per **il riciclaggio** e la produzione in serie nell'Unione di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; vi) l'approvvigionamento e la costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione; vii) **le catene di approvvigionamento e la resilienza agli shock sul versante dell'offerta**; viii) **tecnologie**, fattori di produzione **e applicazioni** critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori della **sicurezza** e della difesa, **quello** spaziale e la cibersicurezza, **tra cui la**

sicurezza della rete 5G e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio *e revisioni successive*. I destinatari finali dovrebbero avere la sede sociale in uno Stato membro, *non avere filiazioni senza reali attività economiche in un paese incluso nell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni non cooperative* ed essere attivi nell'Unione, nel senso di avere attività sostanziali in termini di personale, produzione, ricerca e sviluppo o altre attività commerciali nell'Unione. Dovrebbero poter essere beneficiari i progetti che contribuiscono alla diversificazione delle catene di approvvigionamento strategiche nel mercato unico con operazioni in più sedi *nell'Unione*.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione e che necessiterebbero di investimenti a lungo termine o sono coperti dal meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti. Inoltre gli importanti progetti di comune interesse europeo dovrebbero, in particolare, poter beneficiare dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici.

Emendamento

(29) L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe rivolgersi anche ai fornitori stabiliti e operanti nell'Unione le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione e *non rappresentano una minaccia per gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione* e che necessiterebbero di investimenti a lungo termine o sono coperti dal meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti. Inoltre gli importanti progetti di comune interesse europeo *che sono conformi agli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione* dovrebbero, in particolare, poter beneficiare dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici. *Tuttavia il sostegno finanziario non dovrebbe essere fornito ai progetti che non sono in linea con gli interessi economici e strategici dell'Unione, ad esempio i progetti che comporterebbero un aumento della*

dipendenza da catene di approvvigionamento vulnerabili o non diversificate. L'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici dovrebbe sostenere anche la collaborazione strategica tra i partner industriali e gli attori della ricerca. Tale sostegno rafforzerà le sinergie tra InvestEU e Orizzonte Europa.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) L'aggiunta dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici è necessaria in conseguenza della pandemia globale di COVID-19 e dei suoi effetti sulla vita delle persone, del suo impatto sulle catene di approvvigionamento e della comparsa di determinate vulnerabilità. Dovrebbe promuovere la ripresa economica sostenibile e aumentare la resilienza, compresa la possibilità di fornire prioritariamente sostegno tecnico e assistenza alle regioni meno sviluppate, garantendo nel contempo la rigorosa addizionalità di tutti gli investimenti sostenuti a titolo del Fondo InvestEU. Per tale motivo, è importante che la visibilità dei finanziamenti dell'Unione a titolo del Fondo InvestEU, e in particolare dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici e delle sue priorità strategiche ivi identificate, sia garantita per mezzo di una comunicazione efficace, che sottolinei le azioni e i risultati finanziati dall'Unione al fine di promuovere adeguatamente il valore aggiunto europeo del programma InvestEU nell'ambito della ripresa economica.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre fornire sostegno al finanziamento per generare investimenti a beneficio di regioni interessate dalla transizione giusta.

Emendamento

(30) Il Fondo InvestEU dovrebbe inoltre fornire sostegno al finanziamento per generare investimenti **sostenibili** a beneficio di regioni interessate dalla transizione giusta, **in particolare nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nonché garantire la possibilità che le rispettive regioni beneficino dell'assistenza tecnica specifica offerta dal Fondo InvestEU.**

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finanziari, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno delle operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU e contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. La gestione del rischio connesso alla garanzia dell'Unione non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla garanzia stessa. Una volta concessa la garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di

Emendamento

(40) La garanzia dell'Unione a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finanziari, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno delle operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU e contribuiscono al conseguimento dei suoi obiettivi. La gestione del rischio connesso alla garanzia dell'Unione non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla garanzia stessa. Una volta concessa la garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di

investimento e della dovuta diligenza connessi alle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati, o quantomeno non nella stessa misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU. ***Al criterio di addizionalità potrebbero essere applicate, tuttavia, condizioni specifiche in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro dell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici in funzione del suo obiettivo.***

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Tale sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli intermediari finanziari che sono fondamentali per aiutare le ***piccole imprese*** ad accedere ai finanziamenti e mettere pienamente a frutto le loro potenzialità. Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale, comprese le organizzazioni filantropiche, o

investimento e della dovuta diligenza connessi alle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati, o quantomeno non nella stessa misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU.

Emendamento

(59) Nel contesto del Fondo InvestEU, ***al fine di ovviare ai fallimenti del mercato sul fronte della domanda dello strumento***, vi è la necessità di ***estendere l'assistenza tecnica e di*** sostenere lo sviluppo dei progetti e ***l'elaborazione di proposte di investimento, in particolare negli Stati membri e nelle regioni che non dispongono di banche di promozione nazionali o delle competenze tecniche per elaborare proposte e creare piattaforme di investimento***, e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Tale sostegno dovrebbe essere rivolto anche agli intermediari finanziari che sono fondamentali per aiutare le ***PMI e altri attori, comprese le comunità e le autorità locali***, ad accedere ai finanziamenti e mettere pienamente a frutto le loro

per i settori culturali e creativi. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano aree di intervento specifiche. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.

potenzialità *e dovrebbe includere l'assistenza tecnica, in particolare per gli Stati membri con ecosistemi finanziari deboli. È opportuno porre una particolare enfasi sulla riduzione degli oneri amministrativi, soprattutto per le PMI.* Inoltre, l'obiettivo della consulenza è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale, comprese le organizzazioni filantropiche, o per i settori culturali e creativi. Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano aree di intervento specifiche. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione

(61) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi previste, dovrebbero essere realizzate misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito di InvestEU per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della Covid-19. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento [EURI].

Emendamento

(61) In conformità del regolamento [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi previste, dovrebbero essere realizzate misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito di InvestEU per far fronte all'impatto senza precedenti della crisi della COVID-19 *e offrire ai cittadini europei benefici ambientali e sociali a lungo termine quali posti di lavoro duraturi e infrastrutture pubbliche di elevata qualità, anche sostenendo la transizione sostenibile e la transizione digitale delle imprese, in linea con gli obiettivi dell'ambito di intervento relativo agli*

investimenti europei strategici, e promuovere la crescita a lungo termine, posti di lavoro di qualità e la competitività. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento [EURI].

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva dell'economia dell'Unione dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19, alla difesa e al rafforzamento delle *sue* catene di valore strategiche e al mantenimento e al rafforzamento delle attività di importanza strategica per l'Unione in relazione alle infrastrutture critiche, alle tecnologie trasformative, alle innovazioni rivoluzionarie e ai fattori di produzione per le imprese e i consumatori.

Emendamento

g) alla ripresa sostenibile e inclusiva dell'economia dell'Unione dopo la crisi causata dalla pandemia di COVID-19, ***in particolare delle PMI, in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell'Unione, in particolare con la legge sul clima, e con il principio di "non arrecare un danno significativo", all'autonomia strategica dell'Unione,*** alla difesa e al rafforzamento ***degli ecosistemi industriali,*** delle catene di valore strategiche e ***della transizione climatica e digitale e alla creazione,*** al mantenimento e al rafforzamento delle attività di importanza strategica per l'Unione in relazione alle infrastrutture critiche, alle tecnologie trasformative, alle ***materie prime e all'accelerazione del trasferimento di tecnologie, alla ricerca e alle innovazioni rivoluzionarie, compresi gli ecosistemi per lo sviluppo tecnologico dell'imprenditorialità,*** e ai fattori di produzione per le imprese e i consumatori.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e),

Emendamento

e) sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento, ***compresi i fondi di private equity e di venture***

al fine di mantenere e rafforzare
*l'autonomia strategica dell'Unione e della
sua economia.*

capital, nelle aree di cui all'articolo 7,
paragrafo 1, lettera e), al fine di mantenere
e rafforzare *la resilienza, la competitività e
la sostenibilità globali dell'economia
dell'Unione e contribuire così
all'autonomia strategica dell'Unione;*

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e bis) le imprese registrate in paesi
inclusi nell'elenco dell'Unione delle
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
non sono ammissibili al sostegno
finanziario.*

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un importo di 31 153 850 000 EUR
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo
comma, è assegnato alle operazioni di
attuazione delle misure di cui all'articolo 2
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Un importo di 31 153 850 000 EUR
sull'importo di cui al paragrafo 1, primo
comma, è assegnato alle operazioni di
attuazione delle misure di cui all'articolo 2
del regolamento [EURI] per gli obiettivi di
cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e). *La
priorità è assegnata alle iniziative che
contribuiscono alla resilienza, la sicurezza
e la competitività dell'economia
dell'Unione, ponendo un'enfasi
particolare sulla necessità di garantire un
sostegno adeguato alla transizione
climatica e alla transizione digitale
nonché alle iniziative connesse, quali lo
sviluppo delle tecnologie digitali e
l'innovazione, la diffusione del 5G,
l'intelligenza artificiale, le reti di
comunicazione elettronica ad altissima
velocità, i dati, la diffusione delle energie
rinnovabili e gli investimenti
nell'efficienza energetica.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

e) ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici: vi rientrano gli investimenti strategici a sostegno dei destinatari finali stabiliti in uno Stato membro, che operano nell'Unione e le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in particolare in vista della transizione *verde* e della transizione digitale e *dell'*aumento della resilienza, in una delle seguenti aree:

Emendamento

e) ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici: vi rientrano gli investimenti strategici *e orientati al futuro* a sostegno dei destinatari finali, *comprese le PMI e le start-up*, stabiliti in uno Stato membro, che operano nell'Unione e le cui attività sono di importanza strategica per l'Unione, in particolare in vista della transizione *climatica* e della transizione digitale, *in linea con le priorità descritte nella nuova strategia industriale per un'Europa verde e digitale, compresi il modello di sviluppo basato su ecosistemi industriali e l'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica, quale sancito nella legge europea sul clima e nell'obiettivo per il 2030. Tale ambito di intervento dovrebbe sostenere progetti che rafforzano la competitività delle economie degli Stati membri, ricostruiscono la loro capacità produttiva, riducono la dipendenza dalle catene di approvvigionamento vulnerabili e promuovono l'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'aumento della resilienza*, in una delle seguenti aree:

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

i) la prestazione di servizi sanitari essenziali, la produzione e la costituzione di scorte di farmaci, dispositivi medici e forniture mediche, il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile;

Emendamento

(i) la prestazione di servizi sanitari essenziali, la produzione e la costituzione di scorte di farmaci, dispositivi medici e forniture mediche, il rafforzamento della capacità di risposta alle crisi sanitarie e del sistema di protezione civile, *sulla base dei*

*principi di ampia disponibilità e
accessibilità economica dei prodotti vitali
in caso di emergenze sanitarie;*

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto ii

Testo della Commissione

ii) infrastrutture critiche, sia fisiche che **virtuali**, tra cui elementi infrastrutturali individuati come critici nei campi dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, della salute, della comunicazione **digitale sicura**, del 5G, dell'Internet delle cose, delle piattaforme di servizi online, del cloud computing **sicuro**, del trattamento o dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture per i pagamenti e finanziarie, dell'aerospaziale, della difesa, delle comunicazioni, dei media, dell'istruzione e formazione, delle infrastrutture elettorali e delle strutture sensibili, nonché i terreni e i beni immobili fondamentali per l'utilizzo di dette infrastrutture critiche;

Emendamento

(ii) infrastrutture critiche, sia fisiche che **analogiche**, tra cui elementi infrastrutturali individuati come critici nei campi dell'energia, dei trasporti, **compresi i trasporti pubblici e la mobilità attiva**, dell'ambiente, **dell'acqua**, della salute, della comunicazione **e delle reti digitali sicure**, del 5G **e delle reti di comunicazione elettronica ad altissima velocità**, dell'Internet delle cose, delle piattaforme di servizi online, **dell'edge computing e** del cloud computing **sicuri**, del trattamento o dello stoccaggio di dati, delle infrastrutture per i pagamenti e finanziarie, dell'aerospaziale, della **sicurezza e** difesa, delle comunicazioni, dei media, dell'istruzione e formazione, delle infrastrutture elettorali e delle strutture sensibili, **della pubblica amministrazione, della sicurezza, degli alloggi**, nonché i terreni e i beni immobili fondamentali per l'utilizzo di dette infrastrutture critiche;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) la fornitura di beni e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture critiche di cui al punto ii);

Emendamento

iii) la fornitura di **know-how**, beni, **tecnologie** e servizi fondamentali per il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture critiche di cui al punto ii);

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – parte introduttiva

Testo della Commissione

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per il futuro industriale dell'Unione, tra cui:

Emendamento

iv) tecnologie abilitanti fondamentali, tecnologie trasformative, tecnologie verdi e digitali e innovazioni rivoluzionarie quando gli investimenti sono di importanza strategica per ***l'economia e*** il futuro industriale ***sostenibile e innovativo*** dell'Unione, ***compresa la reindustrializzazione, tenendo conto del principio di una transizione giusta e di ampi benefici sociali***, tra cui:

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera a

Testo della Commissione

a) l'intelligenza artificiale, la blockchain, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersecurity, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali;

Emendamento

a) l'intelligenza artificiale, la blockchain ***e le tecnologie di registro distribuito***, il software, la robotica, i semiconduttori, i microprocessori, le tecnologie edge cloud, il calcolo ad alte prestazioni, la cibersecurity, le tecnologie quantistiche, la fotonica, le biotecnologie industriali;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b

Testo della Commissione

b) le tecnologie delle energie rinnovabili, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie, le tecnologie dei trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, le tecnologie dell'economia circolare;

Emendamento

b) le tecnologie delle energie rinnovabili ***e altre tecnologie energetiche che contribuiscono al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050***, le tecnologie dello stoccaggio dell'energia, comprese le batterie ***sostenibili***, le tecnologie dei trasporti sostenibili, applicazioni dell'idrogeno pulito e delle celle a combustibile, le tecnologie per la decarbonizzazione dell'industria, ***le***

infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, gli impianti e le strutture di produzione bioenergetici verso la transizione energetica, le tecnologie dell'economia circolare *e le catene di approvvigionamento*;

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i sistemi e le tecnologie spaziali, compresi i componenti spaziali critici, nonché i servizi e le applicazioni spaziali;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto v

Testo della Commissione

Emendamento

v) impianti per la produzione in serie nell'Unione europea di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

v) impianti per *il riciclaggio e* la produzione in serie nell'Unione europea di componenti e dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi) approvvigionamento e costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione, *compresi* energia, materie prime o sicurezza alimentare, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alla circolarità nelle catene di valore strategiche;

vi) approvvigionamento e costituzione di scorte di fattori di produzione critici per i soggetti pubblici, le imprese o i consumatori nell'Unione, *comprese* energia, materie prime, *tranne se già contemplate dagli obblighi normativi*, o sicurezza alimentare, con particolare riguardo all'efficienza energetica e alla circolarità nelle catene di valore strategiche *e negli ecosistemi strategici*;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii

Testo della Commissione

vii) tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori della difesa e spaziale e la cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

Emendamento

vii) tecnologie, fattori di produzione e **applicazioni** critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, come i settori **della sicurezza e** della difesa, **il settore** spaziale e la cibersicurezza, e i prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, **nelle eventuali revisioni successive o nella legislazione connessa. I destinatari finali, inoltre, non esportano tecnologie correlate alla difesa in paesi terzi che minacciano l'integrità territoriale degli Stati membri, violano sistematicamente il diritto internazionale o indeboliscono la sicurezza e stabilità a livello regionale o globale.**

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) gli investimenti e l'assistenza tecnica alle imprese, in particolare le PMI, le start-up, le imprese a conduzione familiare e le comunità, per aumentare la resilienza delle loro catene del valore e dei loro modelli aziendali, promuovere le competenze imprenditoriali e sostenere condizioni favorevoli all'imprenditorialità, anche mediante lo sviluppo di reti di cluster e di poli di innovazione digitale e lo sviluppo settoriale tecnologico e sostenibile;

Emendamento 36
Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii ter) capacità critiche di individuazione precoce e di risposta istituzionale ed economica coordinata per reagire al rischio di crisi, nonché promozione di soluzioni per la continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii quater) investimenti in nuove attività spaziali, sia a monte che a valle, al fine di portare sul mercato le tecnologie e applicazioni più promettenti, garantendo in tal modo la competitività dell'industria spaziale europea;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – punto vii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii quinquies) investimenti strategici nei progetti per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, compresa la ristrutturazione degli edifici, con un elevato potenziale di contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi fissati nelle direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2018/2002 e (UE) 2018/844 e di contribuire al conseguimento di un settore edile neutrale dal punto di vista climatico ed efficiente sotto il profilo dell'energia nell'ambito del Green Deal europeo come previsto dalla [strategia sull'ondata di ristrutturazioni], o le azioni nell'ambito del meccanismo di finanziamento dell'Unione per le energie

rinnovabili, ammissibili a titolo del programma InvestEU.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – comma 2

Testo della Commissione

Inoltre, nel *caso degli investimenti* nei settori *spaziale, nella* difesa e *nella* cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti con implicazioni effettive e dirette per la sicurezza in settori critici, ***i destinatari finali*** non sono controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e la loro gestione esecutiva è situata nell'Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

Emendamento

Inoltre, ***tutti i destinatari finali che ricevono finanziamenti nel presente ambito di intervento, in particolare quelli che ricevono finanziamenti*** nei settori ***dello spazio, della*** difesa e ***della*** cibersicurezza, e in specifici tipi di progetti con implicazioni effettive e dirette per la sicurezza in settori critici, non sono controllati da un paese terzo o da entità di un paese terzo e la loro gestione esecutiva è situata nell'Unione, al fine di proteggere la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. ***Tuttavia il sostegno finanziario non è fornito ai progetti che non sono in linea con gli interessi economici e strategici dell'Unione, ad esempio i progetti che comporterebbero un aumento della dipendenza da catene di approvvigionamento vulnerabili o non diversificate.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I finanziamenti e gli investimenti nel quadro del presente ambito di intervento garantiscono un sostegno adeguato alle sfide parallele della transizione climatica e della transizione digitale.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici nei settori della difesa e spaziale e nella cibersicurezza, gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire limitazioni per quanto riguarda il trasferimento e la concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie critiche e le tecnologie fondamentali per la **salvaguardare** della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento

8. Per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici nei settori della **sicurezza, della** difesa e spaziale e nella cibersicurezza, gli orientamenti sugli investimenti possono stabilire limitazioni per quanto riguarda il trasferimento e la concessione di licenze relative ai diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie critiche e le tecnologie fondamentali per la **salvaguardia** della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri, **soprattutto se i destinatari finali commercializzano prodotti connessi ai settori della difesa, spaziale e della cibersicurezza con paesi terzi che minacciano l'integrità territoriale degli Stati membri, violano il diritto internazionale e perturbano sistematicamente la sicurezza e la pace a livello regionale.**

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'ambito di intervento relativo alle infrastrutture sostenibili, il polo di consulenza InvestEU promuove e fornisce assistenza tecnica alle imprese ammissibili e procedure per la semplificazione degli oneri amministrativi eccessivi.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in

c) se del caso, assiste i promotori di progetti nello sviluppo dei loro progetti in

modo da conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di importanti progetti di comune interesse europeo e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'Unione per tali progetti;

modo da conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 7 e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 13, e facilita lo sviluppo di importanti progetti di comune interesse europeo, ***in linea con gli obiettivi climatici globali dell'Unione, compresa una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra***, e di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento di cui alla lettera f) del presente paragrafo ***e le alleanze strategiche, che contribuiscono a creare catene di valore strategiche nell'approccio ecosistemico***, a condizione che tale assistenza lasci impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'Unione per tali progetti;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'applicazione dei requisiti di cui al primo comma ai progetti nei settori della difesa e dello spazio è soggetta al rispetto degli obblighi di riservatezza o di segretezza.

Emendamento

L'applicazione dei requisiti di cui al primo comma ai progetti nei settori della difesa e dello spazio è soggetta al rispetto degli obblighi di riservatezza o di segretezza, ***fatti salvi i casi di sospetti o prove del fatto che i progetti possano beneficiare paesi terzi che minacciano l'integrità territoriale degli Stati membri, violano il diritto internazionale e perturbano la pace e la sicurezza a livello regionale. I potenziali beneficiari, i beneficiari, i partecipanti e i destinatari finali degli strumenti finanziari sono resi pubblici con la massima trasparenza. Essi devono essere elencati in un sistema di monitoraggio digitale dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione istituisce tale sistema di monitoraggio.***

Emendamento 45
Proposta di regolamento

Allegato II – punto 12 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) edilizia popolare a prezzi accessibili³;

³ L'edilizia popolare a prezzi accessibili è destinata ai cittadini svantaggiati o ai gruppi sociali più svantaggiati che, a causa di vincoli di solvibilità, vivono in condizioni di grave disagio abitativo o non sono in grado di ottenere alloggi a condizioni di mercato.

Emendamento

ii) edilizia popolare a prezzi accessibili, **salubre ed efficiente sotto il profilo energetico**³;

³ L'edilizia popolare a prezzi accessibili è destinata ai cittadini svantaggiati o ai gruppi sociali più svantaggiati che, a causa di vincoli di solvibilità, vivono in condizioni di grave disagio abitativo o non sono in grado di ottenere alloggi a condizioni di mercato.

Emendamento 46 Proposta di regolamento Allegato III – punto 8 – punto 8.1

Testo della Commissione

8.1 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono alla fornitura di infrastrutture critiche, disaggregate per infrastruttura fisica e beni e servizi associati, se del caso

Emendamento

8.1 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono alla fornitura di infrastrutture critiche, disaggregate per infrastruttura fisica e **virtuale e** beni e servizi associati, se del caso

Emendamento 47 Proposta di regolamento Allegato III – punto 8 – punto 8.3

Testo della Commissione

8.3 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono allo sviluppo sia di tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri sia di prodotti a duplice uso

Emendamento

8.3 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono **alla ricerca e** allo sviluppo sia di tecnologie e fattori di produzione critici per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri sia di prodotti a duplice uso

Emendamento 48 Proposta di regolamento Allegato III – punto 8 – punto 8.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.4 bis Numero di cluster e centri di innovazione digitale sostenuti per la creazione di sinergie tra imprese e società regionali, nazionali, europee e private

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.5

Testo della Commissione

Emendamento

8.5 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono all'approvvigionamento, fabbricazione e costituzione di scorte per fattori di produzione critici, comprese forniture sanitarie critiche

8.5 Numero e volume delle operazioni che contribuiscono all'approvvigionamento, fabbricazione e costituzione di scorte per fattori di produzione critici, ***tranne se entro i limiti degli obblighi normativi esistenti***, comprese forniture sanitarie critiche

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.7 bis Numero e volume delle operazioni per aiutare le imprese, in particolare le PMI, a digitalizzare la loro attività e ad aumentare la resilienza delle loro catene del valore e dei loro modelli aziendali

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.7 ter Numero delle start-up, delle imprese tecnologiche e degli ecosistemi di innovazione sostenuti dal presente strumento di investimento e sviluppati in virtù dello stesso nonché numero e volume delle operazioni volte a

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.7 quater *Numero e volume delle operazioni che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra verso un'economia a zero emissioni nette in conformità degli obiettivi europei in materia di clima*

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.7 quinquies *Numero di impegni dei poli europei di consulenza sugli investimenti nelle regioni e negli Stati membri con una esperienza finora limitata di avvio e sviluppo di progetti e nei settori industriali deficitari di investimenti che non hanno beneficiato degli strumenti di investimento dell'Unione in passato*

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8.7 sexies *Aumento del volume di investimenti in private equity e venture capital nei progetti correlati*

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Allegato III – punto 8 – punto 8.7 septies (nuovo)

8.7 septies *Ampiezza regionale e nazionale come indicazione della distribuzione uniforme degli Stati membri e delle regioni beneficiari nel territorio dell'Unione e della non concentrazione dei benefici in un numero limitato di Stati membri o regioni*

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – comma 2 – punto 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) riguardo al sostegno alle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, l'investimento da parte di entità istituite e operanti nell'Unione non sarebbe stato effettuato tramite finanziamento sul mercato, ***o non sarebbe stato effettuato nella stessa misura***, a causa della difficoltà di internalizzare i benefici forniti in relazione agli interessi europei strategici;

f) riguardo al sostegno alle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici, l'investimento da parte di entità istituite e operanti nell'Unione non sarebbe stato effettuato tramite finanziamento sul mercato, a causa della difficoltà di internalizzare i benefici forniti in relazione agli interessi europei strategici ***e la sua competitività a lungo termine***;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Allegato V – parte A – comma 2 – punto 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici possono anche essere considerate addizionali quando non sarebbero state effettuate, ***o non sarebbero state effettuate nella stessa misura***, da altri enti pubblici e privati stabiliti e operanti nell'Unione senza il sostegno del Fondo InvestEU.

3) le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito di intervento relativo agli investimenti europei strategici possono anche essere considerate addizionali quando non sarebbero state effettuate da altri enti pubblici e privati stabiliti e operanti nell'Unione senza il sostegno del Fondo InvestEU.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. L'esclusione non si applica **a:**

Emendamento

12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. L'esclusione non si applica **ai progetti che sono ammissibili a titolo del [Fondo per una transizione giusta].**

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera a

Testo della Commissione

a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;

soppresso

Emendamento

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera b

Testo della Commissione

b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

soppresso

Emendamento

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – comma 1 – punto 12 – lettera c

Testo della Commissione

c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di

soppresso

Emendamento

quote di emissioni dell'UE;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma InvestEU	
Riferimenti	COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 17.6.2020	ECON 17.6.2020
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 17.6.2020	
Commissioni associate - annuncio in aula	23.7.2020	
Relatore(trice) per parere Nomina	Seán Kelly 25.6.2020	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	23.7.2020	
Esame in commissione	1.9.2020	
Approvazione	1.10.2020	
Esito della votazione finale	+	54
	-	20
	0	4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Manuel Bompard, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pilar del Castillo Vera, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Eva Kaili, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Manuela Ripa, Jérôme Rivière, Robert Roos, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damian Boeselager, Tomas Tobé	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

54	+
PPE	Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Pilar Del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Sara Skytvedal, Maria Spyraiki, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
S&D	Carlo Calenda, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Valter Flego, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Ivars Ijabs, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen
VERTS/ALE	Michael Bloss, Damien Boeslager, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Marie Toussaint
NI	Ignazio Corrao

20	-
ID	Paolo Borchia, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri
ECR	Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský
GUE	Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias, Sira Rego
NI	Martin Buschmann

4	0
PPE	François-Xavier Bellamy
Renew	Martina Dlabajová, Christophe Grudler
NI	Clara Ponsatí Obiols

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti